

Regolamento delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia (delibera 29/04/2022)

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	. 3
Art. 2 - Funzioni delle Commissioni	. 3
Art. 3 - Numero e competenze	. 3
Art. 4 - Composizione e durata	. 3
Art. 5 - Organizzazione delle Commissioni	. 4
Art. 6 - Convocazioni e riunioni delle Commissioni	. 4
Art. 7 - Cause di decadenza	. 4
Art. 8 - Crediti formativi	
Art. 9 - Compensi e spese	. 4
Art.10 - Riservatezza	. 5
Art.11 - Proprietà e utilizzazione degli elaborati	. 5
Art.12 - Impegno al rispetto del Regolamento	5

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive e di studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

Art. 2

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio dell'Ordine può istituire Commissioni con il fine di:

- a) fornire linee guida di comportamento ed elementi di valutazione su qualsiasi materia inerente all'esercizio della professione;
- b) effettuare studi e indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività del professionista;
- c) coadiuvare a livello operativo i lavori del Consiglio;
- d) collaborare attivamente per la FPC;
- e) fornire pareri su singoli casi ed argomenti.

Qualora l'ampiezza o la rilevanza della materia lo richiedano, le Commissioni possono essere suddivise in più articolazioni attraverso la costituzione di gruppi di lavoro.

Di concerto con i Consigli di altri Ordini territoriali ed anche di altre categorie professionali, potranno essere istituite Commissioni miste per l'esame congiunto di argomenti di comune interesse.

L'attività di tutte le Commissioni è sottoposta all'organizzazione e controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, anche per il tramite di uno o più Consiglieri delegati, in stretta collaborazione con i Presidenti delle singole Commissioni.

Le Commissioni non possono avere alcuna rappresentanza né rilevanza autonoma esterna.

Art. 3

NUMERO E COMPETENZE

Il numero delle Commissioni e le materie di loro competenza sono determinati dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4

COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio dell'Ordine, determinatane l'opportunità, procede all'istituzione della Commissione, alla nomina del Presidente e alla nomina dei componenti la Commissione e dei gruppi di lavoro, valutate le richieste di partecipazioni, a seguito di comunicazione inviata a tutti gli iscritti. Il Consiglio, in caso di necessità, potrà procedere alla nomina della Commissione e dei suoi componenti, o alla loro sostituzione, in modo diretto senza procedere alla comunicazione a tutti gli iscritti.

Le Commissioni hanno durata fino al 31/12 di ciascun anno. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle, anche tacitamente, o di modificarle.

Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.

Le nomine sono comunicate agli interessati a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine. La carica di Presidente di Commissione potrà essere ricoperta per una sola Commissione mentre ciascun componente della Commissione potrà partecipare al massimo a due gruppi di lavoro nell'ambito della stessa Commissione e non potrà partecipare contemporaneamente a più Commissioni.

Ciascuna Commissione è formata da non meno di tre componenti. Qualora le richieste di partecipazione alla Commissione siano superiori a tre, dovranno essere suddivisi i partecipanti in Gruppi di Lavoro.

Art. 5

ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

Nel corso delle riunioni della Commissione si procederà alla nomina del Segretario da parte del Presidente. Qualora le Commissioni debbano essere articolate in gruppi di lavoro ai sensi del precedente art.4, ciascun gruppo di lavoro nominerà un coordinatore che funge anche da Segretario e relaziona sull'attività del gruppo al Presidente della Commissione.

Il Presidente coordina e gestisce l'organizzazione della Commissione, e/o degli eventuali Gruppi di Lavoro, concorda con il Consiglio dell'Ordine e/o con il Consigliere delegato la pianificazione dell'attività.

Art. 6

CONVOCAZIONI E RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente e viene inviata a ciascun componente. Di ogni riunione della Commissione, così come di ogni riunione dei Gruppi di Lavoro dovrà essere sottoscritto un foglio presenze da depositare in Segreteria dell'Ordine. A discrezione del Presidente, potrà essere redatto un verbale, la cui copia firmata dal Presidente e dal Segretario verrà allegato al foglio di presenze. Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ordine di Perugia o comunque nel territorio della provincia di Perugia, su indicazione del Presidente apposta nella convocazione della specifica riunione. Tale regola può essere derogata in caso di commissioni miste.

Le riunioni della Commissione e dei Gruppi di Lavoro possono essere tenute anche in videoconferenza.

Art. 7 CAUSE DI DECADENZA

La mancata partecipazione a tre riunioni anche non consecutive ai lavori delle Commissioni o dei Gruppi di Lavoro, comporta la decadenza automatica dall'incarico. La decadenza è annotata a verbale che dovrà essere trasmesso al Consiglio dell'Ordine direttamente o per il tramite del Consigliere delegato. Costituisce altresì causa di decadenza dalla Commissione l'aver subito una condanna a una sanzione disciplinare di qualsiasi tipo, in forza di un provvedimento non più impugnabile.

In caso di decadenza il Consiglio dell'Ordine potrà procedere a nominare un nuovo componente.

Art. 8

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione a ogni riunione delle Commissioni, così come a ogni riunione dei Gruppi di Lavoro, risultante dai fogli presenze firmati, assicura a ciascun componente i crediti formativi stabiliti dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua.

Art. 9

COMPENSI E SPESE

L'incarico di componente di Commissioni consultive e di studio e di Gruppi di Lavoro è svolto a titolo gratuito. Il sostenimento di eventuali spese nell'attività delle Commissioni dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine. Per ciascun evento formativo che veda coinvolti soggetti esterni esperti in materia, il Presidente della Commissione avrà cura di richiedere tempestivamente autorizzazione al Consiglio dell'Ordine.

La Commissione non è autorizzata allo svolgimento di attività commerciali, nemmeno di consulenza.

Art.10 RISERVATEZZA

I componenti delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori. ed a informare il Consiglio dell'Ordine in merito a eventuali conflitti di interessi.

Art. 11

PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli studi delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e i verbali delle riunioni sono di esclusiva proprietà dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia cui spetta decidere se debba essere fatta pubblicazione e con quali modalità, o farne altra utilizzazione che riterrà opportuna nell'interesse degli iscritti. In caso di pubblicazione dovrà essere indicato il nome del Presidente e dei componenti della Commissione. Nessun elaborato può essere pubblicato o comunicato a terzi senza il preventivo assenso del Consiglio dell'Ordine.

Art. 12

IMPEGNO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Ogni componente di Commissione e del gruppo di lavoro riconosce vincolante il presente Regolamento e si impegna a rispettarlo per tutta la durata del rispettivo incarico.